

Valentino BATTILORO Giulia BASILE

COMPENDIO di
**DIRITTO
COMMERCIALE**

**XIII edizione
2024**


**Neldiritto
Editore**

c.c., sancendo espressamente la responsabilità degli amministratori di S.r.l. con riferimento agli obblighi di conservazione del patrimonio sociale **nei confronti dei creditori** quando il patrimonio della società risulti insufficiente a soddisfare i loro crediti. In precedenza, tale responsabilità era riconosciuta solo in via giurisprudenziale sulla base di un'interpretazione analogica dell'art. 2394 c.c. che riconosce la responsabilità degli amministratori di S.p.A. verso i creditori sociali.

La disciplina in commento si caratterizza rispetto a quella della società per azioni per la previsione di un'ipotesi **responsabilità dei soci nei confronti della società, degli altri soci e dei terzi**. In particolare, i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi, sono **solidalmente responsabili con gli amministratori** (art. 2476, comma 7, c.c.). I soci, invero, anche se formalmente non sono amministratori, possono assumere decisioni relative all'amministrazione della società quando tale possibilità sia prevista nell'atto costitutivo.

LA GIURISPRUDENZA PIÙ SIGNIFICATIVA

DECADENZA DELL'AMMINISTRATORE DICHIARATO FALLITO E TUTELA DEI TERZI

In fattispecie ante riforma diritto societario (d.lgs. 6/2003) la decadenza dell'amministratore di s.r.l. a seguito del suo fallimento personale è conseguenza automatica del fallimento stesso e non implica una delibera assembleare da iscrivere al registro imprese. Ne deriva che la circostanza è opponibile ai terzi solo se la società ne dimostri l'effettiva conoscenza in capo ai terzi stessi ex art. 2383 ultimo comma c.c., non bastando a tal fine l'assolvimento degli oneri di pubblicità relativi all'apertura della procedura concorsuale. (**Cass., Sez. II, 22 novembre 2023, n. 32455**).

■ 8.2. Il sindaco ed il revisore legale dei conti.

L'art. 14, comma 13, L. 183/2011 – recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (**Legge di stabilità 2012**) – ha introdotto alcune significative **novità in materia di controlli interni delle s.r.l.**, prevedendo la possibilità di nominare un **sindaco unico** in luogo di un organo di controllo collegiale.

Il nuovo art. 2477 c.c., ora rubricato "*Sindaco e revisione legale dei conti*" (in luogo della precedente rubrica "*Collegio sindacale e revisore legale dei conti*"), così dispone: «*L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo*».

La nomina del sindaco è **obbligatoria**:

- se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni.
- se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- se la società controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- se, per due esercizi consecutivi, la società ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis c.c. In tal caso, l'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

9. Le scritture contabili ed il bilancio.

La società a responsabilità limitata, come **imprenditore commerciale**, è obbligata innanzitutto a tenere i libri indicati nell'art. 2214 c.c.:

- il **libro giornale** che indica, in ordine cronologico, tutte le operazioni relative all'esercizio dell'impresa;
- il **libro degli inventari**;
- tutte le **altre scritture contabili** richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa.

Ad essi si aggiungono i **libri sociali obbligatori** indicati dall'art. 2478 c.c.;

- il **libro delle decisioni dei soci**, nel quale sono trascritti senza indugio sia i verbali delle assemblee, anche se redatti per atto pubblico, sia le decisioni prese ai sensi del primo periodo del terzo comma dell'art. 2479 c.c. La relativa documentazione è conservata dalla società;
- il **libro delle decisioni degli amministratori**;
- il **libro delle decisioni dell'organo di controllo** nominato ai sensi dell'art. 2477 c.c.

I libri indicati nei numeri 1) e 2) devono essere tenuti a cura degli amministratori; il libro indicato nel numero 3) del deve essere tenuto a cura dei sindaci. La disciplina del **bilancio di esercizio** e della **distribuzione degli utili** è la medesima della società per azioni.

Ai sensi del primo comma dell'art. 2478-bis c.c., il bilancio deve essere redatto con l'osservanza degli art. 2423, 2423-bis, 2423-ter, 2424, 2424-bis, 2425, 2425-bis, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430 e 2431 c.c. (*supra*, Cap. VIII), salvo quanto disposto dall'art. 2435-bis c.c. in tema di **bilancio in forma abbreviata**.

Gli **amministratori** devono presentare il bilancio ai soci entro il termine stabilito dall'atto costitutivo e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 c.c.

Entro trenta giorni dalla decisione dei soci di approvazione del bilancio deve essere depositata presso l'ufficio del registro delle imprese copia del bilancio approvato. La decisione dei soci che approva il bilancio decide anche sulla **distribuzione degli utili** ai soci. Così come previsto per la società per azioni, possono essere distribuiti esclusivamente gli **utili realmente conseguiti e risultanti da bilancio regolarmente approvato**.

In caso di **perdita del capitale sociale**, non può farsi luogo a ripartizione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

Gli utili erogati in violazione di tali disposizioni non sono ripetibili se i soci li hanno riscossi in buona fede in base a bilancio regolarmente approvato, da cui risultano utili netti corrispondenti.

10. Le modifiche dell'atto costitutivo.

■ A) Competenza e procedimento di assunzione delle decisioni

Le modificazioni dell'atto costitutivo sono di **competenza inderogabile dell'assemblea di soci**, che deve deliberare con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano